

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 655)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1964 (V. Stampato n. 1245)

presentato dal Ministro della Sanità

(MANCINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SARAGAT)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 giugno 1964*

**Modifiche ed integrazioni alla legge 10 luglio 1960, n. 736,
per la iscrizione all'Albo dei sanitari italiani residenti all'estero**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 luglio 1960, n. 736, è sostituito dal seguente:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è aggiunto il seguente:

” Nel caso di cui alla lettera *b*) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di Enti o di privati, può chiedere il mantenimento della iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale è stato cancellato ” ».

Art. 2.

I sanitari italiani all'estero, indipendentemente dal requisito della residenza di cui all'articolo 9, lettera *e*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono chiedere l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o Collegio professionale di Roma.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sanitari di cui ai precedenti articoli possono chiedere la reinscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale sono stati cancellati, ovvero la iscrizione nell'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale di Roma, previo pagamento della tassa di concessione governativa prevista dalla lettera *a*) del n. 204 della tabella allegato A al vigente testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.